

*Ministero della Infrastrutture e dei Trasporti***CAPITANERIA DI PORTO DI RAVENNA**Telefono +39 0544-443011- Sito web: www.guardiacostiera.it - E-mail: dm.ravenna@pec.mit.gov.it**ORDINANZA DI SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE**

Il Capitano di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Ravenna:

- VISTA** la nota APRA prot. n. 13734 in data 15.09.2026, assunta a protocollo in pari data al n. 104641, con la quale l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro-settentrionale di Ravenna ha comunicato che il soggetto appaltatore dei lavori di realizzazione della diga frangiflutti a protezione della FSRU Ravenna (c.d. Breakwater) risulta disponibile per l'avvio delle attività di rimorchio - dalla banchina Trattaroli Est del porto di Ravenna al campo boe (area costruzione diga frangiflutti) - del primo cassone denominato C07 "ELISA";
- TENUTO CONTO** dei contenuti condivisi in occasione della riunione effettuata in data 04.08.2026 con i rappresentanti del R.T.I. esecutore dell'opera, dell'A.d.S.P. nonché dei Servizi Tecnico Nautici;
- VISTA** la propria nota prot. n. 101991 in data 08.09.2026, con la quale sono stati comunicati all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro-settentrionale di Ravenna, in qualità di committente, i principali elementi tecnico-nautici indispensabili al fine di consentire in sicurezza il rimorchio dei cassoni ed il loro posizionamento al campo boe con l'utilizzo dei servizi tecnico nautici del porto di Ravenna;
- CONSIDERATO** che ogni singola operazione potrà essere effettuata esclusivamente previa verifica della sussistenza delle condizioni previste (piano di rimorchio approvato, dichiarazione di idoneità al rimorchio, autorizzazione dell'Autorità Marittima e condizioni meteo-marine nei limiti fissati);
- VISTA** l'Ordinanza di sicurezza della navigazione n. 119/2026 in data 16.09.2026, inerente i lavori di completamento per la realizzazione della diga frangiflutti c.d. breakwater a protezione del Terminale marino FRSU Ravenna;
- VISTO** il "Regolamento per la navigazione, la sosta, gli accosti e le precedenzae negli stessi delle navi e dei galleggianti nel Porto di Ravenna", approvato e reso esecutivo con Ordinanza n. 35/2011 in data 04.04.2011 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTE** le risultanze delle riunioni tecniche svolte sul tema tra personale dipendente della Capitaneria di porto di Ravenna e rappresentanti dei Servizi Tecnico Nautici, dell'Autorità di Sistema portuale e della Società R.C.M. Costruzioni, capogruppo mandataria del R.T.I. appaltatore dei lavori sopra menzionati;
- CONSIDERATO** che tale operazione dovrà essere ripetuta per un totale complessivo di n. 18 (diciotto) trasferimenti di cassoni prefabbricati, dall'ambito portuale

fino al campo boe installato per la realizzazione della diga frangiflutti a protezione della FSRU Ravenna (c.d. Breakwater) e, pertanto, si ritiene opportuno predisporre una regolamentazione generale per tale tipologia di operazioni;

CONSIDERATO necessario prevenire eventuali situazioni di pericolo e salvaguardare la vita umana in mare nonché garantire il più alto gradiente di sicurezza della navigazione nel porto e nella rada di Ravenna;

CONSIDERATO necessario disciplinare gli aspetti correlati alla sicurezza della navigazione nell'ambito portuale di Ravenna in relazione allo spostamento dei cassoni prefabbricati posizionati nell'area di cantiere situata presso la banchina c.d. Trattaroli Est e in porzioni di banchina dei terminal Eurodocks, Terminal Nord e Logiport, al campo boe disciplinato dall'Ordinanza n. 119/20026 sopra citata, con l'impiego dei Servizi Tecnico Nautici del porto;

VISTI gli atti d'ufficio;

VISTI gli artt. 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione e gli artt. 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);

RENDE NOTO

che a partire dal giorno 27 Settembre 2026 e sino alla data di validità dell'Ordinanza n. 119/2026 e ss.mm. e ii., citata nelle premesse, verranno effettuate operazioni di trasferimento a rimorchio di cassoni prefabbricati, dall'ambito portuale all'area di posa al campo boe realizzato per la costruzione della diga frangiflutti, come meglio evidenziato nell'allegato stralcio planimetrico parte integrante della presente Ordinanza.

Con almeno un giorno di anticipo rispetto a quello individuato per l'esecuzione della manovra verrà diffuso e pubblicato sulla specifica sezione del sito web Guardia Costiera un apposito "Avviso" a cura della Sezione Tecnica di questa Capitaneria di porto. Alla luce di quanto sopra, pertanto,

ORDINA

Articolo 1

Obblighi per le navi in transito nel tratto di canale Candiano compreso fra il bacino Trattaroli e l'imboccatura del porto di Ravenna.

1. Nel giorno indicato nello specifico "Avviso" emesso dalla Sezione Tecnica di questa Capitaneria di porto, dall'inizio del disormeggio del cassone e fino all'uscita dello stesso dalle dighe foranee, è fatto divieto a tutte le unità navali non impiegate nella manovra di navigare e/o transitare nel tratto del canale portuale compreso tra il Bacino Trattaroli e l'imboccatura del porto di Ravenna.
2. Tutte le unità navali, soggette all'obbligo di pilotaggio e non, intenzionate al transito nel tratto del canale portuale sopra indicato, devono contattare con un anticipo di almeno 30 minuti sul canale radio VHF (16 e 12) i Piloti del porto, per assicurarsi che la manovra non sia in corso di svolgimento.
3. Le unità da diporto, in entrata/uscita dai circoli nautici presenti in avamporto e quelle diretti/provenienti ai/dai cantieri nautici presenti nel canale Piombone, devono rispettare la corsia di navigazione a loro assegnata come da Regolamento accosti citato nelle premesse, senza mai intralciare la rotta del convoglio e senza avvicinarsi allo stesso ad una distanza inferiore ai 200 m.

4. I presenti divieti/prescrizioni non si applicano agli Enti esercenti servizio di polizia e di soccorso i quali, se chiamati a prestare servizio negli specchi acquei interessati, dovranno comunque accertarsi di non arrecare danni/interferenze con la manovra in questione, adottando ogni accorgimento utile e conforme alle buone norme di perizia marinaresca/sicurezza della navigazione.

Articolo 2

Operazione di trasferimento

1. L'intera operazione dovrà essere effettuata nel rispetto della documentazione in premessa citata e, in particolare, dell'autorizzazione emessa dalla Capitaneria di porto di Ravenna, emessa in occasione di ogni singola manovra.
2. Durante la fase di trasferimento, dall'imboccatura portuale sino al campo boe, è fatto obbligo a tutte le unità in transito nelle vicinanze del convoglio di procedere a velocità ridotta, prestando particolare attenzione, mantenendosi ad una distanza non inferiore a 200 metri e valutando l'eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca, al fine di prevenire situazioni anche solo di potenziale pericolo.

Articolo 3

Disposizioni finali, entrata in vigore e pubblicità

1. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare le disposizioni contenute nella presente Ordinanza, che entra in vigore con effetto immediato in relazione a quanto citato nel rende noto.
2. La presente Ordinanza viene emessa esclusivamente ai fini della sicurezza della navigazione e non esime l'interessato dal munirsi di ogni ulteriore provvedimento autorizzativo/ordinativo – con particolare riguardo agli aspetti connessi all'organizzazione e sicurezza a terra (ivi compresi gli aspetti demaniali marittimi).
3. L'Autorità Marittima è manlevata da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose che possano verificarsi in occasione della menzionata attività.
4. Si fa obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare le disposizioni contenute nella presente Ordinanza, i cui contravventori saranno puniti ai sensi degli articoli 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca diversa fattispecie, ovvero ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 171/2005, se l'infrazione è commessa con unità da diporto.
5. La pubblicità della presente Ordinanza verrà assicurata mediante l'affissione all'Albo della Capitaneria di Porto di Ravenna e l'inclusione nel sito internet istituzionale della Guardia Costiera ([Ordinanze - Guardia Costiera](#)), ai sensi dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, recante *“Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”*¹.

Publicato in data e ora protocollo informatico mediante inserimento nel sito istituzionale della Capitaneria di Porto consultabile alla pagina <https://sitointernet-val.int.guadiacostiera.gov.it/portale/home>



Maurizio Tattoli
24.09.2026
17:51:05
GMT+02:00

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Maurizio TATTOLI
(documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005 art. 21)

¹ Art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 (*Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea*): “A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.”



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO
RAVENNA

CANTIERE A MARE: DELIMITAZIONE AREA INTERVENTO

